



**COMUNE DI MONSUMMANO TERME**  
PROVINCIA DI PISTOIA

**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**

**N. 42 del 26/05/2020**

**Oggetto: Approvazione delle tariffe ai fini della Tassa sui Rifiuti (TARI) Anno 2020 - Conferma Tariffe anno 2019.**

L'anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di Maggio alle ore 15:10 nella sala delle adunanze, convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Sono presenti:

	Nominativo	Carica	Presenti	Assenti
1	DE CARO SIMONA	Sindaco	X	
2	VENIER MAURIZIO	Presidente del Consiglio	X	
3	BRUZZANI ALBERTO	Consigliere anziano	X	
4	CIPOLLINI ANTONELLA	Consigliere	X	
5	LEPORI FABRIZIO	Consigliere	X	
6	GOTI ALESSANDRA	Consigliere	X	
7	GURGONE MICHELE	Consigliere	X	
8	MACCIONI SIMONE	Consigliere	X	
9	ROMANI FLAVIO	Consigliere	X	
10	BERNAVA CARLO	Consigliere	X	
11	PERONE GIOVANNA	Consigliere	X	
12	MIGNANO GIUSEPPE	Consigliere	X	
13	SATTI LORENZO	Consigliere	X	
14	MOCERI MICHELE	Consigliere		X
15	MONTANA LUIGI	Consigliere		X
16	CIERVO SIMONE	Consigliere		X
17	MINEO ROBERTO	Consigliere	X	
			<b>14</b>	<b>3</b>

Presiede il Consiglio Comunale il Signor Maurizio Venier.

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Rita Milaneschi, Segretario Generale del Comune.

E' presente inoltre, l'Assessore MARRACCINI MONICA.

Scrutatori i Signori: CIPOLLINI ANTONELLA, GOTI ALESSANDRA, SATTI LORENZO.

Presenti 14 assenti 3 (Moceri, Ciervo e Montana).

Spiega Marraccini: esenzioni previste solo per il sociale. Spiega la delibera di ARERA.

Satti sottolinea che il punto è collegato al loro ODG rinviato.

Sindaco: è in atto una battaglia contro ATO Toscana Centro in forza del principio chi inquina paga.

Mineo ricorda i ricorsi in atto. Si esprime per intervenire con l'avanzo di bilancio per abbattere i costi a favore delle utenze non domestiche.

Perone: soddisfatta per aver adottato le tariffe 2020 uguali a quelle del 2019. Bisogna attendere le evoluzioni a livello nazionale e tener conto dei bilanci comunali.

Marraccini: sono in linea con Mineo nei contenuti. Ricorda che gli atti sono firmati dai dirigenti.

Il presidente mette in votazione il punto.

Presenti 14.

Votanti 14.

A favore 12 (De Caro Venier Bruzzani Cipollini Lepori Goti Gurgone Maccioni Romani Bernava Perone Mineo).

Contrari 0.

Astenuti 2 (Satti e Mignano).

Il presidente mette in votazione immediata esecutività.

Presenti 14.

Votanti 14.

A favore 12 (De Caro Venier Bruzzani Cipollini Lepori Goti Gurgone Maccioni Romani Bernava Perone Mineo).

Contrari 0.

Astenuti 2 (Satti e Mignano).

Il presidente chiude la seduta alle ore 18.

Oggetto: Approvazione delle tariffe ai fini della Tassa sui Rifiuti (TARI) Anno 2020 - Conferma Tariffe anno 2019.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione dell'argomento da parte dell'Assessore Marraccini;

PRESO ATTO degli interventi del Consigliere Satti, del Sindaco De Caro; dei Consiglieri Mineo e Perone e dell'Assessore Marraccini;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi, che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Monsummano Terme è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto

2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

TENUTO CONTO che il comma 5 dell'art. 107, del D.L. 17/03/2020 n. 18 ha previsto che “ i comuni possono, in deroga all'art.1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n.147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

PRESO DUNQUE ATTO dell'attuale panorama normativo nonché della situazione causata dall'emergenza COVID 19 che presenta uno scenario in continua evoluzione, nonché la proroga del termine per la determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020 al 30/06/2020;

RITIENE di confermare per l'esercizio 2020 quanto già approvato con la deliberazione del C.C. n.16 del 26/03/2019 “Imposta Unica Comunale I.U.C. - Componente TARI – Approvazione aliquote per l'anno 2019, alla quale ci si riporta integralmente;

VISTO il vigente Regolamento Comunale IUC che disciplina anche la Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26/03/2019;

VISTI in particolare gli artt. 22 e 34 c. 2 del citato Regolamento Comunale, che stabiliscono rispettivamente che la tariffa ha natura tributaria e che è commisurata alle quantità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 Aprile 1999, n. 158.

VISTI, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

VISTO l'art. 53 c.3 del vigente Regolamento Comunale che prevede che il comune in sede di definizione delle tariffe annuali determini il numero delle rate e le relative scadenze di versamento;

RITENUTO altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

- prima rata: 30 Giugno 2020
- seconda rata: 30 Settembre 2020
- terza rata: 16 Dicembre 2020

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- l'art. 107, comma 4, del D.L. 17/03/2020 n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ha differito dal 30/04/2020 al 30/06/2020 il termine per la determinazione delle tariffe;

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune, ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa

deliberazione da parte della provincia e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;

DATO ATTO che con D.L. 18 del 17/03/2020, coordinato con la Legge di conversione n. 27 del 24/04/2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per il periodo 2020 è stato differito al 31/07/2020.

VISTO il parere favorevole formulato dal Dirigente reggente il Settore Back-Office/U.O.C. Bilancio e Risorse Umane, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, primo comma e dell'art. 147 bis, primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole formulato Dirigente reggente il Settore Back-Office/U.O.C. Bilancio e Risorse Umane, in ordine alla regolarità contabile della proposta, oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 49, primo comma e dell'art. 147 bis, primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

RISULTATO il seguente esito della votazione palese, accertata e ritualmente proclamata dal Presidente:

presenti	n. 14
assenti	n. 3 (Moceri, Montana e Ciervo)
votanti	n. 14
favorevoli	n. 12
contrari	n. --
astenuti	n. 2 (Mignano e Satti)

## DELIBERA

1) - DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) - DI STABILIRE anche per l'anno 2020 le seguenti misure, già adottate anche per l'anno 2019 con delibera di C.C. n.16 del 26/03/2019:

- utenze usi domestici e non domestici con usi stagionali, saltuari/limitati/discontinui, utenze domestiche di soggetti residenti all'estero – Reg IUC/TARI art. 44 comma 1 lett. a) b) ed art. 45 comma 1.....riduzione 10%
- utenza domestica riferita ad un solo immobile su territorio nazionale, posseduto da cittadini italiani residenti all'estero (iscritti all'AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locato o dato in comodato d'uso (art.9 bis D.L. 47/2014).....riduzione 67%
- utenze domestiche che hanno avviato compostaggio scarti organici – Reg. IUC/TARI art. 44, comma 3.....riduzione 5%
- utenze per le quali è comprovato l'avvio al recupero – Reg. IUC/TARI, artt. 44 comma 4 ed art. 46 comma 5.....riduzione 10%

- tributo giornaliero usi non domestici – Reg. IUC/TARI, art. 42 comma 2.....maggiorazione 100%

3) - DI CONFERMARE, in riferimento all'art. 48 del Regolamento IUC/TARI, che l'agevolazione prevista per le utenze che versano in specifiche condizioni economiche e di disagio sociale verrà riconosciuta sulla base di attestazione ISEE, il cui limite massimo è di €. 13.000,00= differenziata per i seguenti scaglioni:

- per ottenere la riduzione dell'80% : indicatore Isee del nucleo familiare, relativo ai redditi anno 2018, non superiore ad €. 4.000,00;
- per ottenere la riduzione del 50% : indicatore Isee del nucleo familiare, relativo ai redditi anno 2018, da €. 4.000,01 ad €. 6.000,00;
- per ottenere la riduzione del 30% : indicatore Isee del nucleo familiare, relativo ai redditi anno 2018, da €. 6.000,01 ad €. 9.000,00;
- per ottenere la riduzione del 20% : indicatore Isee del nucleo familiare, relativo ai redditi anno 2018, da €. 9.000,01 ad €. 13.000,00.

4) - DI DARE ATTO, sempre in riferimento a quanto richiamata al punto precedente, che:

- le agevolazioni saranno concesse fino ad esaurimento dei fondi che saranno appositamente dedicati nel Piano Finanziario 2020, pari ad euro 45.000,00= solo dopo l'esame delle domande pervenute e dopo la redazione della graduatoria formulata sulla base dell'attestazione ISEE e che in caso di parità di valore avranno la precedenza le domande dei nuclei familiari con il maggior numero di figli minori coabitanti;
- l'avviso contenente il fac-simile di domanda, le informazioni e le modalità di presentazione della richiesta per la concessione di agevolazione sulla TARI dell'anno 2020, sarà approvato con successiva determinazione Dirigenziale;
- per l'anno in corso il termine ultimo per la presentazione della richiesta di agevolazione è fissato al 15 Luglio 2020.

5) - DI CONFERMARE per l'anno 2020 le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2019 di cui all'allegato "B" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

6) - DI PROVVEDERE entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed all'approvazione del piano finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 possa essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

7) - DI DARE ATTO che le tariffe sono state formulate sulla base del PEF 2019 approvato con delibera di C.C n. 15 del 26/03/2019;

8) - DI STABILIRE le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

- prima rata: 30 Giugno 2020
- seconda rata: 30 Settembre 2020
- terza rata: 16 Dicembre 2020

9) - DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

inoltre,

PRESO ATTO dell'urgenza che riveste il presente provvedimento;

VISTO l'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RISULTATO il seguente esito della votazione palese, accertata e ritualmente proclamata dal Presidente:

presenti	n. 14
assenti	n. 3 (Moceri, Montana e Ciervo)
votanti	n. 14
favorevoli	n. 12
contrari	n. --
astenuti	n. 2 (Mignano e Satti)

## D E L I B E R A

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

I lavori si chiudono alle ore 18:00'.





**COMUNE DI MONSUMMANO TERME**  
PROVINCIA DI PISTOIA

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Il Presidente  
Maurizio Venier

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Rita Milaneschi